



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO, IN
CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 176 SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDE E
SNACK, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, A MEZZO DI N. 10 DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PLESSO DI VIA LEPANTO N. 4 – ROMA.**

CIG:

CPV: 42933000-5.

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive sezioni del presente capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati i seguenti acronimi e definizioni:

Amministrazione	Tribunale Di Roma – Stazione appaltante (Concedente).
Concessionario	L'Operatore che stipula la Concessione con l'Amministrazione.
Capitolato speciale	Il presente documento
Contratto	Il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Concessionario
Prestazione	Il servizio oggetto del presente documento
Codice	Decreto Legislativo n. 36/2023
CS	Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario con il compito di coordinare le attività previste per la Concessione e fungere da referente operativo per l'Amministrazione e il DEC.
RUP	Responsabile Unico del Progetto, nominato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che cura il coordinamento e la gestione di tutte le attività e procedure inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

DEC	Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Amministrazione che provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico del Concessionario.
RSPP	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sede di via Lepanto, n. 4, ing. Paolo Vendittelli, con competenze relative all'applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse.

ART. 1.3.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale disciplina la Concessione del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici che garantiscono n. 10 punti di ristoro presso il Tribunale di Roma plesso di Via Lepanto,4 - Roma (n. 4 di bevande calde, n. 2 di bevande fredde e n. 4 di bevande fredde e snack).

L'affidamento è regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dal decreto legislativo n. 36/2023.

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato negli schemi che seguono, è rapportato alle esigenze dell'Amministrazione sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato Speciale, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate dal DEC con il Concessionario.

Ubicazione	N.ro totale distributori	Tipologia distributori		
		Bevande calde	Bevande fredde	Bevande fredde + snack
Corpo di fabbrica lato Via Lepanto adiacente ingresso via Lepanto	3	1	1	1
Corpo di fabbrica lato Via Lepanto, piano secondo, lato nord, scala C	2	1	0	1
Corpo di fabbrica lato V.le Milizie piano interrato, angolo Via Lepanto	3	1	1	1
Corpo di fabbrica, lato Viale Giulio Cesare, piano terra, atrio, ingresso n. 54	2	1	0	1
T O T A L E	10			

L'Amministrazione potrà richiedere, per tutta la durata della Concessione, eventuali spostamenti dei distributori, senza onere alcuno.

In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o la collocazione di macchine da parte del Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- 1) l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso la sede di Roma, in Via Lepanto, 4;
- 2) la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- 3) la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 177, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023 (in seguito anche "Codice").

Non sono previste compensazioni economiche.

ART.1.3.2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare.

La presenza media di utenti all'interno della sede di Via Lepanto. n. 4 è di 1.000 unità circa.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 1.4.1 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE

Il Concessionario dovrà provvedere ad installare presso la sede indicata, il numero e le tipologie dei distributori automatici descritti al precedente art. 1.3.1.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale;
- b) essere di recente fabbricazione, così come previsto dall'art. 1.12;
- c) essere in Classe Energetica A, A+ o superiore, al fine di poter ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- d) essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- e) essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;
- f) permettere il pagamento anche tramite scheda o chiave elettronica o altra "modalità di pagamento innovativo" offerto in gara (app su smartphone);
- g) fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- h) riportare chiaramente i dati di targa matricola per ogni apparecchiatura installata;
- i) essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- j) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni;

- k) evidenziare, se offerti in sede di gara, a titolo di offerta migliorativa, la presenza di prodotti freschi, biologici, da produzione integrata, DOP, IGP, STG, vegani, per diabetici, per intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati, per celiaci ecc.);
- l) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- m) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Coordinatore del servizio (CS), il nominativo e la ragione sociale del Concessionario e il relativo recapito telefonico;
- n) avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- o) avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
- p) per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
- q) **avere menù selezione adattivo per ipovedenti** (almeno n. 1 o 2 distributori per bevande calde e n. 1 o 2 distributori per bevande fredde e snack).

ART. 1.4.2 - CATALOGO DEI PRODOTTI DA EROGARE

Il servizio dovrà prevedere l'erogazione delle seguenti tipologie di prodotti:

A) BEVANDE CALDE	
con caffè a grani, macinato fresco	caffè espresso
	caffè espresso lungo
	caffè espresso macchiato
	cappuccino
altre bevande calde	caffè d'orzo
	caffè d'orzo macchiato
	caffè al ginseng
	caffè al ginseng macchiato
	latte
	cappuccino d'orzo
	cioccolato forte
tè al limone	

N.B.: per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine

biodegradabili.

B) BEVANDE FREDDE	
acqua oligominerale gassata o effervescente naturale	
acqua oligominerale naturale	
succhi di frutta – varie tipologie	
bibite (tè, aranciata, aranciata amara, Coca Cola standard e Zero, ecc.) in PET o lattina	
bibite con integratori di sali minerali	
C) SNACK (SALATI E DOLCI)	
Snack	cracker
	patatine classiche
	taralli
	schiazzatine olio oliva e rosmarino
	frutta secca
	tramezzini
	merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.)
	biscotti farciti cioccolato/vaniglia
	barrette cioccolato/cereali

ART. 1.4.3 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario deve garantire un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP. I distributori devono essere periodicamente sanificati con cadenza mensile.

Il Piano di igiene e pulizia, oltre che nel Manuale di autocontrollo e sistema HACCP, deve essere descritto nella Relazione Tecnica, in quanto criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica da presentare in sede di gara.

Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

ART. 1.4.4 - CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

1. essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale;
2. essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria;
3. essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:
 - il nominativo del produttore;
 - gli ingredienti;
 - la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
 - il peso netto;
 - la data di scadenza;
 - le informazioni nutrizionali, ad esempio: contenuto calorico (energia), grassi, grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100 g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale;
 - l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. L'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

I prodotti da erogare dovranno corrispondere a quanto precisato in sede di gara e avere le seguenti caratteristiche minime per l'intera durata della Concessione:

A) BEVANDE CALDE:

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno rispettare le quantità minime e le caratteristiche minime per porzione di seguito indicate:

Il caffè dovrà essere del tipo miscela bar prima scelta con miscela arabica in percentuale minima del 30% (la restante miscela robusta di 1^a qualità) in grani, macinato all'istante.

- 1) Caffè espresso/caffè lungo: con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
- 2) Caffè espresso macchiato con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione;
- 3) Caffè decaffeinato solubile con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè per ogni erogazione;
- 4) Caffè decaffeinato macchiato con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione;
- 5) Caffè ginseng con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione + ginseng;
- 6) Caffè ginseng macchiato con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 3 di latte per ogni erogazione + ginseng;
- 7) Cappuccino: con grammatura minima di gr. 7 di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione;
- 8) Cappuccino decaffeinato solubile con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione;
- 9) Cappuccino con cioccolata: con grammatura minima di gr. 7 di caffè, gr. 6 di latte e gr.3 di cioccolato per ogni erogazione;
- 10) Caffè espresso/lungo- caffè d'orzo in cialde 9,5 gr.;
- 11) Caffè espresso macchiato in cialde 9,5 gr. + 4 gr. latte in polvere;
- 12) Cappuccino in cialde 9,5 gr. + 7 gr. latte in polvere
- 13) Orzo solubile con grammatura minima di gr. 2,5 di orzo per ogni erogazione;
- 14) Orzo solubile macchiato con grammatura minima di gr 2,5 di orzo e di gr. 4 di latte per ogni erogazione;
- 15) Cappuccino d'orzo con grammatura minima di gr. 2,5 d'orzo e di gr.7 di latte
- 16) Latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- 17) Tè: almeno 13 gr. di tè in polvere per ogni erogazione;
- 18) Cioccolata: almeno 23 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione;

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero – ad eccezione del tè e la cioccolata che sono già zuccherate – che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

B) BEVANDE FREDE:

I contenuti minimi delle bevande fredde dovranno essere i seguenti;

- 1) acqua naturale in pet da 0,5 l.
- 2) acqua frizzante o effervescente naturale in pet da 0,5 l.;
- 3) bibite (tè- aranciata- aranciata amara- coca cola standard, light, zero- chinotto- tonica ecc.) in lattina da cl. 33;
- 8) bibite (tè- aranciata- aranciata amara- coca cola standard, light, zero- chinotto- tonica ecc) in pet da cl. 50;
- 10) succhi di frutta vari in brick da cl. 20;

L'operatore economico, oltre ai marchi citati, può inserire all'interno dei distributori marchi notori e di qualità tra i principali presenti sul mercato.

C) SNACK SALATI E DOLCI DI VARIO TIPO:

I contenuti minimi degli snack dovranno essere i seguenti:

- 1) snack salati: cracker (confezione da minimo 50 gr.) patatine classiche e altri prodotti similari (tipo Cipster/ Fonzie ecc.), taralli, schiacciatine (confezione da min. 40gr,) frutta secca (da min.50 gr.), tramezzini e panini vari gusti (da min. 90 gr);
- 2) snack dolci; merendine (cornetti, treccine, wafer, crostatine ecc, da min. 40 gr), biscotti farciti cioccolato/vaniglia (da min. 50 gr.) barrette cioccolato/ cereali (da min. 40 gr).

Tutti gli snack dovranno essere confezionati in monoporzioni integre, perfettamente sigillati e conservati e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta.

Dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari snack (sia dolci che salati, nonché ipocalorici/senza zucchero) e alimenti, mantenendo un equilibrio fra i diversi generi.

I distributori misti di bevande fredde + snack (dolci e salati), dovranno garantire l'erogazione di tutti i prodotti sopra indicati, previsti come fornitura minima dalle due tipologie di distributori.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

È vietata la vendita tramite distributori automatici di prodotti non risultanti nel Catalogo dei Prodotti, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 3.5 del presente Capitolato Speciale.

Non sono ammessi prodotti che contengono:

- alimenti transgenici (contenenti Organismi Geneticamente Modificati - OGM);
- oli vegetali (palma e cocco);

- acidi grassi TFA;
- zuccheri semplici aggiunti;
- alto contenuto di sodio;
- conservanti ed additivi chimici (nitriti e/o nitrati), non autorizzati per legge.

Si intende vietata la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina e carnitina, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti e di quant'altro non espressamente specificato dal presente Capitolato Speciale.

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il...” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 3.5.

L'impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza.

L'eventuale introduzione, nel corso della Concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con il DEC dell'Amministrazione.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione del DEC dell'Amministrazione, sostituire alcuni prodotti o introdurne di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma UNI EN 13432:2002 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 3.5 del presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei prezzi offerti, nonché le relative schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

L'Amministrazione dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l'effettiva provenienza biologica, DOP, IGP, STG, e di verificare la presenza dei prodotti vegani, senza glutine e senza lattosio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo di un giorno lavorativo.

ART. 1.4.5 – PREZZI MASSIMI SUI QUALI RIFORMULARE IL RIBASSO

I prezzi da applicarsi agli utenti per le somministrazioni sono quelli offerti dal Concessionario in sede di Gara.

I prezzi non dovranno essere superiori a quanto riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE PRODOTTO			PREZZO MASSIMO IVA INCLUSA	
BEVANDE CALDE	Con caffè a grani macinato fresco	CAFFÈ ESPRESSO	minimo 7 gr.	0,45€
		CAFFÈ ESPRESSO LUNGO	minimo 7 gr.	0,45€
		CAFFÈ ESPRESSO MACCHIATO	7 gr+4 gr latte in polvere	0,45€
		CAPPUCCINO	minimo 7 gr. di latte in polvere + 7gr. di caffè per ogni erogazione	0,45€
	Con cialde	CAFFÈ ESPRESSO	cialda 9,5 gr.	0,60€
		CAFFÈ ESPRESSO LUNGO	cialda 9,5 gr.	0,60€
		CAFFÈ ESPRESSO MACCHIATO	cialda 9,5 gr. + 3 gr latte in polvere	0,60€
	Altre bevande calde	CAFFÈ D'ORZO	minimo 2 gr. di orzo	0,60€
		CAFFÈ D'ORZO MACCHIATO	minimo 2 gr. di orzo + gr.3 di latte in polvere	0,60€
		CAFFÈ AL GINSENG	minimo 7 gr.	0,60€
		CAFFÈ AL GINSENG MACCHIATO	minimo 7 gr+4 gr latte in polvere	0,60€
		LATTE	minimo gr. 10	0,45€
		CAPPUCCINO D'ORZO	minimo 7 gr+2,5 gr di orzo	0,45€
		CAPPUCCINO CON CIOCCOLATA	minimo 7 gr. di caffè + 6 gr. di latte e 3 gr di cioccolato	1,10€
		CIOCCOLATA	minimo 23 gr.di miscela di cioccolato	0,45€
	THE	minimo 14 gr. di the in polvere	0,45€	
	BEVANDE FREDDHE	ACQUA OLIGOMINERALE GASSATA O EFFERVESCENTE NATURALE	in PET da 50 cl.	0,50€
		ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE	in PET da 50 cl.	0,90€
		BIBITE (TÈ, ARANCIATA, ARANCIATA)	in lattina, da ml 330	0,90€

	AMARA, COCA COLA STANDARD E ZERO, CHINOTTO, ECC...)		
	BIBITE CON INTEGRATORI DI SALI MINERALI	in PET da 50 cl.	0,90€
snack salati	CRACKER	da min. 30 g	0,50 €
	PATATINE CLASSICHE	da min. 40 grammi	0,50€
	TARALLI	da min. 40 grammi	0,50€
	SCHIACCIATINE OLIO OLIVA E ROSMARINO, CONFEZIONE DA 2 UNITÀ	da min. 40 grammi	0,50 €
	FRUTTA SECCA	Da min. 50 g	0, 80 €
	TRAMEZZINI SINGOLI	Da min. 90 g	1, 80€
snack dolci	MERENDINE (CORNETTI, TRECCINE, WAFER, CROSTATINE ECC.)	da min. 40 grammi	0, 60€
	BISCOTTI FARCITI CIOCCOLATO/VANIGLIA	da min. 50 grammi	0, 60€
	BARRETTE CIOCCOLATO/ CEREALI	da min. 40 grammi	0,90€

I prezzi offerti, per il solo pagamento in contanti, dovranno essere espressi con la frazione minima di 5 centesimi di euro (0,05), accettata dai distributori, cioè con arrotondamento del prezzo offerto in sede di gara, per eccesso o per difetto, al più vicino multiplo di 5 centesimi di euro (es. € 0,17 verrà arrotondato ad € 0,15; € 0,18 verrà arrotondato a € 0,20).

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.

I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto.

Dopo il suddetto periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 10% del prezzo praticato in base all'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal CS al DEC, corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Amministrazione i prezzi oggetto di revisione sono applicabili dal Concessionario.

ART. 1.4.6 – MODALITA' DI PAGAMENTO - SCHEDA - CHIAVE ELETTRONICA O ALTRI SISTEMI DI PAGAMENTO

I distributori automatici devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica, almeno dai 5 centesimi in su. Per ogni area deve essere presente almeno un distributore che accetti le banconote.

I distributori devono prevedere l'erogazione, del resto, e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per l'erogazione.

Per il pagamento con sistema elettronico i distributori dovranno essere dotati di dispositivo funzionante con schede o chiavi elettroniche ricaricabili o, di bancomat o, in aggiunta, altra "modalità di pagamento innovativo" offerto in gara (ad esempio: App mobile per smartphone), capace di gestire il credito a scalare, identico per tutti i distributori installati e funzionante tramite il medesimo sistema e la medesima codifica. Il Concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito schede o chiavi elettroniche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria massima non superiore a € 5,00 (euro tre/00), che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle stesse. Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo. La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere concordata tra il DEC ed il Concessionario.

ART. 1.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione della Concessione viene effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.

Il valore complessivamente stimato per l'intera durata contrattuale è pari a € **165.310,00** al netto dell'IVA. Tale importo è stato determinato in conformità con quanto previsto dal Codice degli Appalti e con la circolare del Ministero della Giustizia del 04.05.2022 rubricata: " *Affidamento delle concessioni di servizi all'interno degli edifici adibiti ad uffici giudiziari*".

Si precisa che tale valore è stato stimato in base a quanto dichiarato a mezzo pec dall'operatore uscente. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

ART. 1.6 - CANONE DI CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO DEMANIALE E PAGAMENTO UTENZE

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Agenzia del Demanio, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna del servizio di cui all'art. 3.3, un **canone fisso** annuale di € **5.130,00 (canone unitario per singolo distributore pari, quindi, ad € 42,75 al mese ed €513,00 l'anno)** per l'occupazione dell'area in oggetto. L'Amministrazione comunicherà all'Agenzia del Demanio i dati della società aggiudicataria per il rilascio della Concessione onerosa relativa all'utilizzo degli spazi demaniali.

Per quanto riguarda le utenze (energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua.), il relativo costo deve essere posto a carico del concessionario con la seguente modalità:

- installazione di contatori dedicati e voltura della relativa utenza a inizio contratto, ad onere e spese del concessionario.

ART. 1.7 - RISCHI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023, assume il rischio operativo connesso alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato Speciale e dall'insieme dei Documenti Contrattuali.

Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 177 del Codice, è a carico del Concessionario.

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, e i rischi derivanti da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, incidenti nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.

È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi d'interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

ART. 1.8.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o l'erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario.

ART. 1.8.2 - FORZA MAGGIORE

È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o dell'Amministrazione da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato Speciale e che incida sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- b) epidemie, terremoti;
- c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.
- d) lavori di ristrutturazione da effettuarsi all'interno degli uffici giudiziari;

In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

I distributori dovranno essere installati presso gli spazi indicati al precedente art. 1.3.1.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i distributori, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, ne potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati sia Enti o Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, degli spazi concessi o di parte di essi.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.

ART. 1.10 - TEMPI DI INSTALLAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, a proprie cure e spese, all'installazione dei distributori automatici, concordando con il Direttore dell'esecuzione modalità che non creino disagio.

Le operazioni di installazione dovranno essere concluse entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici farà fede apposito Verbale di consegna del servizio redatto congiuntamente dal DEC, dal RSPP e dal Concessionario, prima di mettere in funzione i distributori automatici, dai quali dovrà rilevarsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 1.12 del presente Capitolato Speciale:

- il regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
- la consegna della dichiarazione per ogni apparecchiatura installata, della documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, ecc.);
- l'effettuazione della verifica effettuata sull'anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede di gara.

ART. 1.11 - CONTABILIZZAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, i distributori dovranno essere censiti on line presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

ART. 1.12 - RIFORNIMENTO - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- a) ad acquistare, trasportare ed installare i distributori automatici richiesti dall'Amministrazione;
- b) a fornire e predisporre nella zona circostante i distributori appositi recipienti per i rifiuti.
- c) a che i distributori automatici da installare siano tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE.
- d) ad eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica a regola d'arte e secondo le norme CEI/UNI, attenendosi alle istruzioni rilasciate in sede di sopralluogo dall'ufficio tecnico. Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti;
- e) a provvedere ad eventuali trasferimenti e/o rimozioni dei distributori installati anche se richiesto dall'Amministrazione;
- f) a sostituire i prodotti scaduti e difettosi. Si precisa a tal fine che l'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie

obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta;

g) a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;

h) ad intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 24 ore dalla segnalazione e, ove non fosse possibile la riparazione, alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 48 ore dalla segnalazione.

i) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali. Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al d.lgs. n. 37/2008, devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità ogni qualvolta si rendessero necessarie.

Il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere descritto nella Relazione Tecnica, in quanto criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica da presentare in sede di gara.

Il Concessionario dovrà osservare:

- a) le modalità e le tempistiche previste al precedente art. 1.10 "Tempi di installazione";
- b) tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia, in particolare a titolo meramente esemplificativo:
- D.Lgs. 36/2023
 - D.Lgs. 193/2007
 - D.Lgs. 114/1998
 - D.P.R. 327/1980
 - Legge 287/1991
 - D.Lgs. 81/2008
 - Norme fiscali vigenti in materia

Il Concessionario dovrà fornire:

- a) l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, dei prodotti erogati e dei prezzi offerti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;

- b) Provvedere allo smaltimento dei rifiuti svuotando i cestini collocati nelle immediate vicinanze dei distributori automatici;
- c) **il Piano di igiene e pulizia** di cui all'art. 1.4.3, indicante frequenza e modalità con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia e/o sanificazione/disinfezione. I prodotti utilizzati dovranno essere autorizzati dal Ministero della Sanità ed essere corredati da scheda tecnica, mentre i distributori automatici dovranno essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- d) **il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria** degli allestimenti e dei distributori automatici;
- e) **il Piano di servizio di distribuzione automatica** (tempistiche di caricamento dei prodotti all'interno dei distributori automatici), oggetto di criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica;
- f) prima dell'inizio della gestione, i/il nominativi/o del personale addetto al rifornimento e sanificazione/disinfezione delle apparecchiature installate e le relative attestazioni di partecipazione a corsi di formazione inerenti all'attività svolta. Tali informazioni dovranno essere rese anche per il personale in caso di sostituzione.

Il Concessionario, inoltre:

- a) avrà accesso presso la sede solo nei giorni lavorativi, dalle ore 7.30; la permanenza sarà consentita fino al tempo strettamente necessario, e comunque non oltre le ore 15.00, per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione, pulizia e sanificazione; i giorni e gli orari potranno comunque subire variazioni e/o limitazioni, in relazione ad esigenze contingenti;
- b) dovrà utilizzare l'acqua erogata dall'impianto idrico esistente, senza alterarla con sostanza alcuna (sono ammessi erogatori mediante boccione d'acqua, in casi eccezionali per garantire il servizio);
- c) sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Amministrazione che di terzi e dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti;
- d) dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, mono strato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro.

Infine, sono a totale carico del concessionario i seguenti altri oneri:

- a) l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, sia dal punto di vista normativo che economico;
- b) le spese per l'acquisto, il trasporto e collocazione delle bevande e degli alimenti;
- c) le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- d) le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio.

ART. 1.13 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione alle condizioni di cui al punto 1.6. metterà a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo; garantirà, inoltre, come indicato al punto 1.6., l'erogazione dell'energia elettrica e di acqua per il funzionamento dei distributori.

L'Amministrazione consentirà l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei distributori automatici, per la pulizia ecc.). Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione:

- il presente Capitolato Speciale;
- il DVR;
- la concessione d'uso degli spazi demaniali stipulata con l'Agenzia del Demanio;
- l'autocertificazione dell'operatore economico ex art. 98 del d.lgs. 36/2023;
- le garanzie prestate a tutela della concessione di servizi e del bene demaniale;

ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.

Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 2.3 - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCESSIONARIO

La liquidazione giudiziale del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione si avvale di un DEC il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

ART. 3.2 – COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio) e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

Il Coordinatore del servizio dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, dovrà:

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e, all'occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

ART. 3.3 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di consegna del servizio a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Concessionario.

La durata della Concessione è di 6 anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, l'eventuale proroga della durata del contratto sarà limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore ad un anno; in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante. È escluso ogni rinnovo tacito del contratto.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon funzionamento delle operazioni di avvicendamento.

ART. 3.4 - REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, su base annuale decorrente dall'inizio dell'erogazione del servizio, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per distributori;
- incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;

- incasso totale annuale suddiviso per distributori;
- report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalati, con l'indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Il resoconto dovrà essere inviato al DEC entro il giorno 5 del primo mese successivo a ciascuna scadenza annuale. Resta salva la possibilità da parte del Dec di richiedere in ogni momento il resoconto.

ART. 3.5 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO	Importo penale
Ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.3 "Inizio e durata della concessione"	€ 50,00 per ogni giorno solare
Ritardo nei tempi di installazione previsti all'art. 1.10 "Tempi di installazione"	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Ritardo nella trasmissione all'Amministrazione di quanto previsto agli artt. 1.12 e 3.9	€ 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno solare
Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti per oltre 8 ore lavorative o per prodotti difformi per qualità	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare

Per mancato rispetto delle norme previste per la presente Concessione	€ 50,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola
Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione o per termine Concessione	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Applicazione di prezzi difforni rispetto al listino prezzi	€ 250,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Non conformità dei prodotti rispetto al Capitolato Speciale e all'offerta presentata	€ 50,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, nel caso in cui siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 3.6 – PERSONALE

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio del servizio e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al DEC prima dell'inizio del servizio o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del DEC.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente al DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Il Concessionario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.7 – PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Il Concessionario, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere al R.S.P.P. il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 81/2008.

Successivamente alla ricezione del predetto documento, in conformità all'art. 26, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08, verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze, che sarà allegato al Contratto di Concessione.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) elaborato dal Datore di lavoro committente dovrà essere condiviso e sottoscritto, prima della stipula del contratto, previo sopralluogo, dal R.S.P.P. dell'Amministrazione e dal referente del Concessionario.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto un apposito Verbale di sopralluogo e coordinamento che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Durante l'esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – SUBAPPALTO, CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

Data la specificità del servizio, è fatto espressamente divieto al concessionario di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio. L'inosservanza di tali condizioni determinerà l'immediata risoluzione del contratto, l'immediata restituzione degli spazi, la perdita della garanzia definitiva, oltre al risarcimento del danno.

È altresì fatto divieto al Concessionario di cedere, affittare l'azienda o sub-concedere il servizio, a pena di risoluzione del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 190 del Codice.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto disposto dall'art 189 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

SEZIONE 5

GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto a prestare, ex art. 117 del D.Lgs 36/2023, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per un importo pari al 10% del valore stimato della Concessione, per tutta la durata di validità del contratto. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi compreso l'obbligo di pagamento del canone concessorio, di esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 300.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 300.000,00.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e previdenziale;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d. violazione delle previsioni del presente Capitolato Speciale;
- e. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;

- f. il contraente venga diffidato cinque volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- g. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari dalla data del verbale di consegna del servizio;
- h. nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall'Amministrazione, le criticità che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato Speciale;
- i. se, nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del verbale di consegna del servizio.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la Stazione concedente comunica in forma scritta al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Concessionario è altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Concessionario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa dello scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde) o di qualsiasi altro evento (come, ad esempio, guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.)

L'Amministrazione è altresì sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto, relativamente ai distributori e al loro contenuto.

ART. 6.4 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato Speciale.

A tale fine il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 6.5 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 6.6 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

Il Responsabile Unico del Progetto

